



ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PENALE
GRUPPO ITALIANO

SEZIONE GIOVANI PENALISTI

**PROPOSTA DI MODIFICA AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231
CONNESSA ALL'INTRODUZIONE DI UNA RESPONSABILITÀ DEGLI
ENTI PER DELITTI COLPOSI CON RIMODULAZIONE DEL SISTEMA
SANZIONATORIO CONCERNENTE GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

ATTUALI PROBLEMI APPLICATIVI E PROSPETTIVE DI RAZIONALIZZAZIONE

1) Criterio di imputazione

Esigenza di adeguamento dei criteri di imputazione elaborati con riferimento ai soli reati dolosi connessi alla criminalità del profitto (“*interesse o vantaggio*”): introduzione del criterio della “*grave carenza organizzativa*” (criterio che richiama l’esempio inglese rafforzandone la funzione selettiva);

2) Rapporto non rigido ma elastico fra responsabilità individuali e responsabilità dell’ente

Esigenza di evitare, in relazione ai reati colposi, la sistematica sovrapposizione fra responsabilità di una persona fisica (o di una pluralità di persone fisiche) e responsabilità dell’ente: introduzione di una responsabilità dell’ente realmente autonoma, con la possibilità di pervenire ad una condanna di entrambi i soggetti giuridici (individuale e collettivo), di uno dei due, o di nessuno dei due, e ciò in funzione dell’effettivo contributo causale fornito dalla negligenza, imprudenza o imperizia individuale ovvero dalla carenza organizzativa dell’ente (esempio del modello francese nel quale la discrezionalità dell’azione penale consente di pervenire ad analogo risultato);

3) Limitazione della responsabilità dell’ente per gli infortuni sul lavoro alla sola ipotesi di lesioni gravissime, tenuto conto dell’elevato numero di infortuni e della complessità degli accertamenti processuali richiesti.

4) Revisione del sistema sanzionatorio connesso agli infortuni sul lavoro.

- esigenza di contemperare le previsioni sanzionatorie attualmente contenute nell'art.25 *septies* d.lgs. n.231/2001 con la realtà economica delle imprese di piccole o medie dimensioni, riducendo in particolare il minimo edittale;
- esigenza di ridurre l'applicazione delle sanzioni interdittive all'ipotesi di mancato intervento riparatorio, esplicitando anche per questa ipotesi l'applicazione discrezionale della sanzione, e prevedendo in ogni caso un'espressa deroga ai presupposti stabiliti dall'art.13 (profitto di rilevante entità o reiterazione dell'illecito) in quanto non coerenti con il tema della sicurezza;
- esigenza di semplificare le attuali previsioni sanzionatorie in quanto eccessivamente farraginose e potenzialmente affette dall'illegittimità costituzionale della modifica effettuata, in assenza di delega, dal d.lgs.3 agosto 2007, n.127.

CONTENUTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO PROSPETTATO

L'art.5 del d.lgs.8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

Art.5 – Responsabilità dell'ente.

“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In relazione alle ipotesi di delitto colposo, l'ente è responsabile allorquando l'evento dannoso posto a fondamento dello stesso si è verificato quale diretta conseguenza di una grave carenza organizzativa”.

L'art.8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, è sostituito dal seguente:

Art.8 – Autonomia delle responsabilità dell'ente.

“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) L'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;*

b) *Il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.*

In relazione alle ipotesi di delitto colposo, la responsabilità dell'ente può sussistere anche a prescindere da un positivo accertamento del reato-presupposto riconducibile ad uno dei soggetti di cui all'art.5.

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L'ente può rinunciare all'amnistia".

L'art.25 septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, è sostituito dal seguente:

Art.25 septies – *Violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*
“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 150 e non superiore a 600 quote. In assenza di condotte riparatorie, possono essere altresì applicate le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi, eventualmente anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 13.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di lesioni gravissime, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 1, ridotte di un terzo”.

In collaborazione con



Diligo. S.r.l.

Ricerca ed elaborazione giuridica e criminologica per l'impresa

www.diligo.it